



Istituto Comprensivo "VITO INTINI"

Via Dieta, 2 - telefono e fax 080742610 - 080747072
Codice meccanografico BAIC875005 - Codice fiscale 93423420723
Codice Univoco Ufficio UFZFDS
e-mail: baic875005@istruzione.it - baic875005@pec.istruzione.it
<http://www.primoicmonopoli.edu.it>
70043 MONOPOLI (Bari)



Scuola Infanzia "Mons. C. Ferrari"
Viale A. Moro - 0809301634

Scuola Primaria "V. Intini"
Via Dieta - 080747072

Scuola Secondaria "V. Sofò"
Via Sant'Anna - 080802303

Ai docenti Alle Famiglie
Classi terze - Scuola Secondaria SOFO
Istituto Comprensivo Intini

Al D.S.G.A.
Al sito web
all'Albo
R.E. classi terze
Mail docenti

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – a. s. 2022/2023 – Nota MIM prot. 4155 del 07/02/2023

Si rende noto che lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nei suoi caratteri generali, fa riferimento al quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

Nell'anno scolastico 2022-2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dovranno affrontare, tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate e riassunte nella nota informativa M.I.M.000455 del 7/2/2023 allegata.

Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
3. **aver partecipato**, entro il mese di aprile, **alle prove nazionali** di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un **voto di ammissione espresso in decimi**.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione **anche inferiore a sei/decimi**.

Prove d'esame

L'esame è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio**. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- prova scritta di **italiano**
- prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche**
prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle **lingue straniere** studiate. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La PROVA SCRITTA DI ITALIANO (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo.

La PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il COLLOQUIO (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio **accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica**, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è **espressa in decimi** ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto **pari o superiore a sei/decimi**. La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire **la lode** ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

QUANDO SI SVOLGE

L'Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di I grado si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il **30 giugno 2023**, secondo i calendari definiti dalle commissioni d'esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

COMMISSIONE D'ESAME e PRESIDENTE

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi. Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel [DPR n. 89/2009](#), art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. La partecipazione ai lavori delle Commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Pertanto non è consentito rifiutare o abbandonare l'incarico salvo casi di legittimo impedimento.

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di **Presidente della Commissione** sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale n. 741/2017, come sostituito dall'art.5 del D.M. 183 del 5 marzo 2019, la sostituzione del Presidente si rende necessaria **nei casi di assenza o impedimento del dirigente scolastico, oppure nei casi in cui lo stesso abbia, oltre alla scuola di titolarità, una scuola in reggenza.**

In tal caso le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado o comunque da un docente individuato dal dirigente scolastico che non faccia già parte delle commissioni di esame.

L'art.5 del decreto ministeriale 5 marzo 2019, n.183, al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, prevedendo che, in caso di assenza o impedimento o di

reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione possano essere svolte da un docente individuato dal dirigente scolastico, superando il vincolo dell'appartenenza al ruolo della scuola secondaria.

I docenti della scuola secondaria prioritariamente faranno pervenire mezzo mail all'istituzione scolastica la loro disponibilità a ricoprire tale incarico, essendo la scuola in reggenza e in quanto il dirigente partecipa alle commissioni degli esami di stato di secondo grado.

Ulteriori informazioni e/o aggiornamenti sullo svolgimento dell'Esame di Stato saranno comunicate sempre tramite RE e sul Sito.



II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria ANNOSCIA